

Direzione Protezione Civile ORDINANZA DEL SINDACO ATTO N. ORD 30 DEL 11/02/2025

OGGETTO: CONVALIDA DI INTERDIZIONE PARZIALE DI TERRENO ADIBITO A
ULIVETO E PARCHEGGIO PRIVATO IN VIA SAN FELICE C.T. E-7-233,
INTERDIZIONE TERRENI IN VIA SAN FELICE C.T. E-7-239 E E-7-810 INCLUSO MAGAZZINO RURALE - CAUSA PERICOLO ESTERNO.

Il Vicesindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 30/01/2025 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di una frana con conseguente caduta di massi su aree private in Via San Felice;
- in pari data il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva in supporto dei Vigili del Fuoco su loro stessa richiesta e, concordemente con il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, disponeva:
- interdizione parziale di terreno adibito a uliveto e parcheggio privato in Via San Felice C.T. E-7-233;
- interdizione di terreni in Via san Felice C.T. E-7-239 e E-7-810 (incluso magazzino rurale);
- posizionamento jersey in cemento con in testa rete protettiva lungo la banchina stradale lato monte a protezione sede stradale in corrispondenza delle aree interdette sopracitate;

Considerato che, all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0054767.I del 05/02/2025,

Documento sottoscritto digitalmente

emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato altresì atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con Nota prot. 0050406.U del 03/02/2025;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

le disposizioni di interdizione e chiusura con divieto di accesso, causa pericolo esterno e fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato alla professione, relativamente a:

- terreno adibito a uliveto e parcheggio privato in Via San Felice C.T. E-7-233 (interdizione parziale);
- terreni in Via san Felice C.T. E-7-239 e E-7-810 (incluso magazzino rurale);

nonché il mantenimento delle barriere di protezione per la pubblica Via San Felice, fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato, come disposto in data 30/01/2025 e come meglio individuato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

Documento sottoscritto digitalmente

- all'Area Corpo di Polizia Locale Direzione Protezione Civile Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale Unità territoriale Valbisagno ed al Municipio 4 Media Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- ad Aster Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri, Vallate, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e competenza;
- all'Ufficio Toponomastica Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI INTERDIZIONE PARZIALE DI TERRENO ADIBITO A ULIVETO E PARCHEGGIO PRIVATO IN VIA SAN FELICE C.T. E-7-233, INTERDIZIONE TERRENI IN VIA SAN FELICE C.T. E-7-239 E E-7-810 – INCLUSO MAGAZZINO RURALE - CAUSA PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO



Aree esterne interdette per pericolo esterno

Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO

(grafica non in scala)